



Prot. n. **0011690** del **21/02/2023**

Rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 / Istanza in merito al termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii / Richiesta riscontro all'istanza prot. n. 2370 del 17.01.2022 /

Trasmissione via mail: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it); [salvatore.giacinto@regione.sicilia.it](mailto:salvatore.giacinto@regione.sicilia.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Divisione V - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Con la presente si sollecita il riscontro all'istanza di *Interpello* in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avanzata da questo Servizio con nota prot. n. 2370 del 17.01.2022, sollecitata con nota prot. n. 74337 del 13.10.2022, relativa ai quesiti concernenti i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riporta:

*“Con la presente si richiede l'espressione di un parere di merito concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii., nella considerazione che non è previsto dal medesimo decreto legislativo alcun termine esplicito, a differenza del provvedimento di VIA, per i quali è disposta una durata minima di cinque anni al comma 5 dell'art. 25, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..*

*A tal proposito la Sentenza del TAR della Regione Puglia n. 1904/2017, che deriva da un contenzioso innanzi alla Corte costituzionale n. 267/2016, consente di chiarire che, se antecedentemente al D.Lgs. 4/2008 i provvedimenti di valutazione ambientale, in generale, non prevedevano una scadenza temporale, oggi tale termine sarebbe necessario. Si riterrebbe quindi di dovere prevedere un termine di validità anche per la verifica di assoggettabilità, che in assenza di un'esplicita disposizione normativa, andrebbe specificato espressamente nel provvedimento. In merito all'entità di tale termine, con riferimento sempre alla sentenza sopra citata, in analogia con la VIA, il termine non potrà essere inferiore a cinque anni (nel caso valutato dalla sentenza la Regione Puglia aveva fissato ex lege un termine per la verifica di assoggettabilità di 3 anni, che è stato cassato dalla Corte costituzionale). Quindi, il termine del provvedimento di verifica di assoggettabilità dovrebbe avere durata minima di cinque anni, e vista l'assenza di una normativa espressa tale termine dovrebbe essere esplicitato nel provvedimento medesimo.*

*La necessità di un termine per il provvedimento di verifica di assoggettabilità apparirebbe ulteriormente evidenziata nel nuovo comma 7-bis dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: “il proponente, **entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA** o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse (...)”.*

*A seguito di quanto premesso si chiede quanto segue:*

- 1. se sia corretto che l'autorità competente assegni ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii., in analogia al provvedimento di VIA, una durata minima di validità di cinque anni;*
- 2. se, sempre in analogia ai provvedimenti di VIA, possa essere prevista anche per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA la possibilità di concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, come indicato dal comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ed eventualmente se tale eventualità debba essere anch'essa espressa nel provvedimento;*
- 3. se, per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (successivi al D.Lgs. 4/2008), nei quali non sia indicato un termine di validità, (quindi anche antecedenti alle Sentenze alle quali si fa riferi-*

mento) possa implicitamente ritenersi che lo stesso sia di cinque anni e conseguentemente al superamento di tale termine ritenere il provvedimento privo di validità.

A completamento di quanto espresso si riportano in estratto la Sentenza del TAR della Regione Puglia n. 1904/2017 e la Sentenza del TAR della Regione Campania SEZ. V N. 1327, 01.03.2021.

**TAR – PUGLIA N. 1904/2017**

“La norma nazionale in materia di esclusione di VIA è l’art.20 d.lg.152/2006 il quale al c.5 prevede che “Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, l’autorità competente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni”. Quanto alla durata dell’efficacia del provvedimento, occorre rifarsi al successivo art. 26 c.6 “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale...”. La norma (nella attuale formulazione) prevede, quindi, l’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale ma non dispone alcunché in ordine alla durata di tale esclusione. La necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l’unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, cioè quella relativa alla validità quinquennale. L’art.26 citato però, nella originaria formulazione, non prevedeva alcun termine per la realizzazione dei lavori sottoposti alla fase di valutazione e, di conseguenza, nessun termine era applicabile alla esclusione dalla valutazione di impatto ambientale. Poi, il d.lgs. 4/2008, ha disposto una nuova formulazione dell’art.26 prescrivendo, per quanto di interesse, che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata”.

Infine, il sesto comma dell’art.26 del d.lgs. 152/2006 è stato modificato dall’art. 23, comma 21-quinquies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. L’attuale formulazione è “i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”. La disciplina portata dalla legge dello Stato prevede, in conclusione, il termine di cinque anni per la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale (e quindi il termine di cinque anni per la validità della esclusione dalla valutazione in esame) e l’applicabilità di questo termine solo ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.4/2008. Non è previsto, invece, alcun termine di validità per le valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate in procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008.”

**TAR CAMPANIA (NA) SEZ. V N. 1327, 1 MARZO 2021:**

“In caso di VIA ex art. 26 d.lgs. 152/2006, la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale deve avvenire entro il termine quinquennale di adozione della V.I.A.: il suddetto termine trova applicazione esclusivamente ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008. Diversamente, non è previsto alcun termine di validità per le valutazioni di impatto ambientale e per quelle di esclusione adottate in procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 (il quale ha novellato il precedente testo dell’art. 26 del D. Lgs. 152/2006).”

Si rimane in attesa di un pronto riscontro ai quesiti avanzati al fine di potere dare seguito all’attività di merito concernente le funzioni di questo Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, tenuto conto della tempistica al riscontro all’istanza, che ai sensi del suddetto art. 3, deve essere emessa da codesto Ministero entro novanta (90) giorni dalla data della sua presentazione.

Il Dirigente del Servizio 1  
(Antonio Patella)

Il Funzionario Direttivo  
(Salvatore Giacinto)



